Pubblicato il 02/11/2026

N. 06134/2026 REG.PROV.CAU.
N. 08907/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8907 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a seguito di trasposizione di ricorso straordinario ex artt. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 48 del c.p.a.

- del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, recante *«decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi»*, pubblicato sul sito istituzionale del ministero in data 19 febbraio 2026 e successivamente nella gazzetta ufficiale (doc. 2);
- della nota della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore prot. n. -OMISSIS-, recante prime indicazioni operative (doc. 3);
- della circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. -OMISSIS-, recante ulteriori indicazioni operative (doc. 4);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse le successive note ministeriali attuative e le tabelle di corrispondenza tra discipline e classi di concorso, nella misura in cui concorrano a ledere le posizioni giuridiche dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Ritenuto di dover approfondire nella più opportuna sede di merito le questioni di inammissibilità del ricorso collettivo per come proposto, oltre che per mancata impugnazione dell'atto presupposto, che vengono in rilievo;

2. Considerato preliminarmente che la decisione è destinata ad incidere su un decreto ministeriale con il quale si dispone una complessiva riforma avente per oggetto il sistema scolastico, sicché le relative censure vanno compiutamente esaminate all'esito del giudizio di merito e non di quello cautelare.

3. Rilevato, in ogni caso, che all'esame tipico della presente fase del giudizio, non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, difettando sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*, anche per quanto analiticamente controdedotto dall'Amministrazione, tenuto conto della conformità dell'operato amministrativo alla norma primaria non contestata, della risalente conoscenza della riforma ordinamentale *in fieri* e del suo regime transitorio, oltre che del pregiudizio all'interesse pubblico sotteso, completamente obliterato dalla prospettazione di parte, benché convitato di pietra del processo amministrativo, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 2015;

4. Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare compensando tuttavia le spese della presente fase in ragione della novità delle questioni controverse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza *Bis*), respinge l'istanza cautelare.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.